



## STATUTO DEL GRUPPO SPORTIVO RICREATIVO DELLA BANCA DEL FRIULI

Costituito il 26 febbraio 1972 - Statuto modificato il 24 novembre 1982

### COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art 1) Il Gruppo Sportivo Ricreativo Banca del Friuli, costituito il 26 febbraio 1972, è un'associazione costituita da dipendenti della Banca del Friuli ed ha lo scopo di propagandare, promuovere e realizzare ogni forma di attività sportiva, ricreativa, culturale ed impiego del tempo libero, in particolare fra tutti i dipendenti in servizio ed in quiescenza della Banca del Friuli e loro familiari. Al finanziamento delle attività sociali si provvederà con contributi erogati, a titolo di liberalità, della Banca del Friuli e con una quota associativa annuale da versarsi da parte dei Soci. Il Gruppo Sportivo Ricreativo Banca del Friuli ha sede in Udine  
Via \_\_\_\_\_

Art 2) I colori sociali sono giallo-blu ed il Gruppo Sportivo Ricreativo Banca del Friuli può anche affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali.

### QUALIFICA DI SOCIO - SUA CESSAZIONE

- Art 3) Possono essere Soci solo dipendenti della Banca del Friuli in attività di servizio od in quiescenza che abbiano versato la quota associativa annuale. La partecipazione alle attività del Gruppo Sportivo Ricreativo è aperta anche ai familiari dei Soci e sarà ordinata, di volta in volta da specifiche modalità decise dal Consiglio direttivo del Gruppo Sportivo Ricreativo.
- Art 4) Sono Soci tutti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3) ne facciano espressa domanda. L'adesione al Gruppo Sportivo Ricreativo, con tutti gli obblighi inerenti, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno sociale, salvo che il Socio non abbia dato le dimissioni per iscritto. Le dimissioni divengono esecutive nell'anno sociale immediatamente successivo a quello nel quale esse sono state presentate.
- Art 5) Tutti i Soci hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti, che sono:
- rispettare il presente Statuto;
  - rispettare le decisioni prese dagli Organi Direttivi del Gruppo Sportivo Ricreativo;



- c) partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Gruppo Sportivo Ricreativo, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo, usufruendo delle eventuali agevolazioni;
- d) partecipare alle Assemblee Ordinarie e Strardinarie.

Art 6) Si cessa dalla qualità di Socio:

- 1) per espressa richiesta scritta;
- 2) per violazione dell'art. 5 su decisione inappellabile del Consiglio Direttivo;
- 3) per risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca del Friuli, tranne il caso di passaggio in quiescenza;
- 4) per essere venuti meno ai principi morali, sociali e sportivi che costituiscono il fondamento di vita comunitaria e sportiva del Gruppo Sportivo Ricreativo della Banca del Friuli, su decisione inappellabile del Consiglio Direttivo;
- 5) per aver tenuto, nel corso delle attività alle quali hanno preso parte sia come atleti che come responsabili, un comportamento non leale, litigioso, ineducato ed antisportivo, su decisione inappellabile del Consiglio Direttivo.

#### PROVENTI - TESSERE - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art 7) Oltre che dal contributo annuale erogato a titolo di liberalità da parte della Banca del Friuli Spa e delle quote associative annuali, il Gruppo Sportivo Ricreativo potrà usufruire di contributi di varia natura da parte di Soci, operatori economici ed Enti diversi.

Art 8) Il Gruppo Sportivo Ricreativo rilascerà a ciascun Socio una tessera individuale attestante l'appartenenza al Gruppo medesimo; una tessera verrà rilasciata anche ai familiari che ne facciano espressa richiesta.

Art 9) L'esercizio Finanziario del Gruppo Sportivo Ricreativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art 10) Sono Organi del Gruppo Sportivo Ricreativo:

- a) l'Assemblea dei Soci ( Ordinaria e Straordinaria);
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Sindaci;
- e) La Giunta esecutiva, composta dal Presidente, uno dei due VicePresidenti, il Segretario.



Art 11) E' prevista la carica di Presidente Onorario, conferita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art 12) L'Assemblea dei Soci delibera:

In sede ordinaria su:

- a) bilancio preventivo e consuntivo;
- b) relazione morale e finanziaria del Presidente;
- c) relazione del Collegio Sindacale;
- d) elezione del Consiglio Direttivo;
- e) elezione del Collegio Sindacale;
- f) argomenti proposti dal Consiglio Direttivo e dal Presidente e posti all'ordine del giorno;
- g) argomenti proposti da almeno 50 soci e posti all'ordine del giorno.

In Sede Straordinaria su:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata almeno una volta all'anno entro il mese di febbraio ed, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei Soci

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se presenti i due terzi degli iscritti, ed in seconda convocazione, trascorsa mezz'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Socio ha diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio provvisto di sua delega.

Non è ammessa più di una delega per Socio.

Il Presidente dell'Assemblea viene eletto, per alzata di mano, all'inizio della seduta; da Segretario funge il Segretario del Gruppo stesso e, qualora impossibilitato, verrà sostituito da altro proposto dal Presidente dell'Assemblea.

Il Segretario redige il verbale che sottoscrive unitamente al Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti presenti e rappresentati.

La votazione può avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto.

In quest'ultimo caso l'Assemblea elegge un Comitato di scrutinio composto da tre membri.

In sede di elezioni, il Consiglio Direttivo uscente deve provvedere alla nomina di un Comitato Elettorale di tre membri, che provvederà ad organizzare le medesime.



Art 13) Il Consiglio direttivo resta in carica per due esercizi sociali ed è composto da:

- a) Nove membri eletti a maggioranza tra i soci; a parità di voti viene eletto il Socio più Anziano di età.
- b) Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Presidente, due VicePresidenti, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi Soci, anche non facenti parte del Consiglio, dei responsabili delle varie attività sportive, ricreative e culturali.

Tali soci si devono attenere alle direttive del Consiglio ed entro il 15 novembre di ogni anno forniranno allo stesso un resoconto, sia finanziario che tecnico-agonistico, per l'attività svolta e presenteranno la loro richiesta per l'anno successivo. Il consiglio Direttivo nomina fra i Soci, anche non facenti parte del Consiglio, degli incaricati per ognuna di queste zone: Veneto - Destra Tagliamento - Carnia e Canal del Ferro - Gorizia - Trieste - Bassa Friulana - filiali oltre il Veneto.

Il Consiglio direttivo si riunisce abitualmente ogni due mesi per il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione su convocazione del Presidente od ogni qualvolta lo richiedano almeno 5 consiglieri con preavviso di almeno dieci giorni.

Il Consigliere che, senza alcun motivo plausibile, non presenzia a tre riunioni, è considerato decaduto.

Al Consigliere dimissionario o decaduto subentra il primo socio non eletto.

Art 14) Il Consiglio direttivo:

- a) convoca l'Assemblea;
- b) assume la direzione ed amministrazione del Gruppo Sportivo ricreativo;
- c) determina i contributi da stanziare per le varie attività;
- d) elabora il bilancio consuntivo e relazione consuntiva e predisponde quello preventivo;
- e) nomina la giunta Esecutiva.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo ha in particolare il compito di sovrintendere al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo del Gruppo sportivo ricreativo e di curare i rapporti con la direzione della Banca del Friuli.

Il Consiglio Direttivo decide la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative che coinvolgono anche Istituti Bancari Italiani ed Esteri ed anche l'organizzazione e partecipazione come Gruppo Sportivo Ricreativo a manifestazioni nelle quali viene riconosciuta la partecipazione come Gruppo Sportivo Banca del Friuli.



- Art 15) Il Presidente:
- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  - b) rappresenta il Gruppo Sportivo Ricreativo ed in caso di suo impedimento è sostituito con pieni poteri dal VicePresidente più anziano di appartenenza nel Consiglio.
- Art 16) La Giunta Esecutiva delibera in via d'urgenza.  
Le sue decisioni, assunte a maggioranza dei suoi membri, devono essere sottoposte a rettifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo.
- Art 17) Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri e resta in carica per due esercizi.  
Qualora un membro del Collegio dei Sindaci cessi dall'incarico, gli subentra il primo socio non eletto.  
Il Collegio Sindacale esamina la situazione amministrativa e ne fa relazione al Consiglio ed all'Assemblea.
- Art 18) In caso di scioglimento, il patrimonio del Gruppo Sportivo Ricreativo sarà destinato dalla Commissione interna ad attività a favore del personale.
- Art 19) Tutte le cariche sociali sono gratuite.
- Art 20) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative sulle Associazioni Sportive emanate o emanande dallo Stato.